



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. n. 613/16
del 21/7/2016
R. G. n. 1777/16
Rep. n. 3640/16
Cron. n. 3640/16
Sent. dep. 22/7/2016
Oggetto: opp.ne
intimazione di
pagamento

PUBBL 22/7/2016

Il Giudice di Pace di Pisa, Avv. Flavio Ceccarini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1777/2016 R.G., promossa da:

DONATI MARIA BEATRICE (codice fiscale DNT MBT 64D44 G702C), residente
in Cascina (Pisa), Via Profeti 42, rappresentata e difesa, come da procura in atti,
dall'Avv. Sara Scolaro, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pisa,
Lungarno Pacinotti 26

ATTRICE OPPONENTE

CONTRO

EQUITALIA CENTRO SPA (codice fiscale 003078981200), con sede in Firenze,
Viale G. Matteotti 16,
COMUNE DI PISA (codice fiscale 00341620508), in persona del Dirigente della
Direzione Finanze Provveditorato Aziende del Comune di Pisa, Dott. Claudio Sassetti,
rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Susanna Caponi, Gloria
Lazzeri e Giuseppina Gigliotti, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Civica,
in Pisa, Via degli Uffizi 1

CONVENUTA OPPOSTA CONTUMACE

CONVENUTO OPPOSTO

Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento.

La causa è stata portata in decisione all'udienza del 20.7.2016, sulle seguenti
conclusioni:

PER PARTE ATTRICE OPPONENTE: "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, e previa ogni declaratoria del caso e di legge, accertata l'omessa e/o l'incsatta notifica delle cartelle indicate espressamente, dichiarare nulla l'intimazione di pagamento n. 087 2016 90002342 32/000 per la parte oggetto del presente giudizio. Accertare l'avvenuta prescrizione del credito azionato con l'intimazione e conseguentemente dichiarare l'inesistenza del diritto di Equitalia Centro Spa a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della sig.ra Maria Beatrice Donati, con conseguente dichiarazione di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori previsti dalla legge".

PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA COMUNE DI PISA: "In via preliminare - dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace adito in merito all'intimazione di pagamento relativa alle cartelle sulla tassa rifiuti; - dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Comune di Pisa e pertanto dichiarare l'estromissione dell'Ente dal presente giudizio; nel merito, respingere il presente ricorso perché infondato in fatto e in diritto e conseguentemente dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento, condannando la ricorrente al pagamento della stessa. Con vittoria di spese".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo Pec la sig.ra Donati Maria Beatrice conveniva in giudizio la Equitalia Centro Spa, Agente della riscossione per la Provincia di Pisa ed il Comune di Pisa, chiedendo l'annullamento parziale della intimazione di pagamento n. 087 2016 90002342 32/000, emessa da Equitalia Centro Spa, con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento:

cartella n. 08720010076267168000, notificata in data 11.12.2001, per l'importo di € 284,38, richiesto dal Comune di Pisa a titolo di Tassa Smaltimento Rifiuti;

cartella n. 08720020001432778000, notificata in data 11.12.2001, per l'importo di € 168,85, richiesto dal Comune di Pisa a titolo sanzioni per violazioni a codice della strada;

cartella n. 08720020033448032000, notificata in data 21.1.2003, per l'importo di € 351,25, richiesto dal Comune di Pisa a titolo di Tassa Smaltimento Rifiuti;

cartella n. 08720040012166762000, notificata in data 15.10.2014, per l'importo di € 113,21, richiesto dal Comune di Pisa a titolo di Tassa Smaltimento Rifiuti.

Deduceva parte opponente di non avere mai ricevuto notifica delle cartelle di pagamento indicate e comunque l'intervenuta prescrizione dei crediti. Concludeva chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'atto impugnato.

Equitalia Centro Spa è rimasta contumace, così come, inizialmente, il Comune di Pisa.

All'udienza del 20.7.2016 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di parte attrice. Il Comune di Pisa si è tardivamente costituito in cancelleria alle ore 11,49, a verbale chiuso essendo decorsa l'ora contumaciale, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento relative alla Tassa di Smaltimento Rifiuti, oltre alla carenza di legittimazione passiva, e nel merito chiedendo il rigetto dell'opposizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente essere rilevato che il difetto di giurisdizione può essere rilevato dal Giudice anche d'ufficio. Ciò premesso deve essere rilevato il difetto di giurisdizione di questo giudice in relazione ai crediti di cui alle seguenti cartelle:



cartella n. 08720010076267168000, notificata in data 11.12.2001, per l'importo di € 284,38, richiesto dal Comune di Pisa a titolo di Tassa Smaltimento Rifiuti;

cartella n. 08720020033448032000, notificata in data 21.1.2003, per l'importo di € 351,25, richiesto dal Comune di Pisa a titolo di Tassa Smaltimento Rifiuti;

cartella n. 08720040012166762000, notificata in data 15.10.2014, per l'importo di € 113,21, richiesto dal Comune di Pisa a titolo di Tassa Smaltimento Rifiuti.

Effettivamente la Corte di Cassazione – Sezioni Unite, a seguito di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione in un giudizio pendente innanzi al Giudice di pace di Mascalucia affinché venisse dichiarato “se la giurisdizione spetti al giudice tributario o al giudice ordinario” in relazione alle cartelle esattoriali relative alla Tia disciplinata dal D. Lgs. n.22 del 1997 art. 49, con Ordinanza n.9599 del 13 giugno 2012 ha dichiarato “la giurisdizione del Giudice Tributario” per quanto riguarda le controversie aventi ad oggetto la debenza della Tia, rimettendo così le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. Alla luce di tale pronuncia e dell'art. 59 della legge 18/06/2009 n.69, che statuisce “la pronuncia sulla Giurisdizione resa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione è vincolante per ogni Giudice e per le parti anche in altro processo” questo Giudice nulla potrà statuire sul merito della domanda per difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario.

La domanda merita invece accoglimento per quanto concerne la cartella n. 08720020001432778000, notificata in data 11.12.2001, per l'importo di € 168,85, richiesto dal Comune di Pisa a titolo sanzioni per violazioni a codice della strada, essendo peraltro sussistente la legittimazione passiva del Comune di Pisa in qualità di ente impositore.

Nel momento in cui viene eccepita la prescrizione di un credito sorge in capo al creditore l'onere della prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione; orbene, né il Comune di Pisa, costituitosi tardivamente, né Equitalia hanno dato prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione.

Poiché nell'atto di intimazione di pagamento impugnato viene indicata come data di notifica della cartella n. 08720020001432778000 la data del 11.12.2001, non essendo stata data prova dell'interruzione della prescrizione il credito di € 168,85 risulta prescritto.

Sul punto pertanto l'opposizione deve essere accolta e l'atto di intimazione di pagamento deve essere parzialmente annullato, dovendo invece essere rimesse la parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale per quanto concerne le cartelle relative alla tassa di smaltimenti rifiuti.

Le spese di lite seguono la soccombenza in relazione alla cartella n. 08720020001432778000, e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così dispone:

dichiara il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle seguenti cartelle:

cartella n. 08720010076267168000, notificata in data 11.12.2001, per l'importo di € 284,38, richiesto dal Comune di Pisa a titolo di Tassa Smaltimento Rifiuti;

cartella n. 08720020033448032000, notificata in data 21.1.2003, per l'importo di € 351,25, richiesto dal Comune di Pisa a titolo di Tassa Smaltimento Rifiuti;

cartella n. 08720040012166762000, notificata in data 15.10.2014, per l'importo di € 113,21, richiesto dal Comune di Pisa a titolo di Tassa Smaltimento Rifiuti;

rientrando la causa nella giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale, e per l'effetto rimette le parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con onere a carico di parte attrice di riassumere il procedimento nel termine di giorni 90.


Dichiara l'estinzione per prescrizione del credito portato nella cartella n. 08720020001432778000, notificata in data 11.12.2001, per l'importo di € 168,85, richiesto dal Comune di Pisa a titolo sanzioni per violazioni a codice della strada, annullando parzialmente l'atto impugnato.

Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice opponente delle spese di lite che liquida in complessivi € 238,00, di cui € 43,00 per spese ed € 195,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Pisa, 21.7.2016

Il Giudice di Pace

Avv. Flavio Ceccarini





cr. 4127/16

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA

Il Giudice di Pace, Avv. Flavio Ceccarini ha emesso il seguente

DECRETO

Letta l'istanza presentata in data 6.7.2016 dall'Avv. Sara Scolaro, difensore della sig.ra Donati Maria Beatrice, nel procedimento di opposizione a intimazione di pagamento promossa nei confronti della stessa Equitalia Centro Spa e del Comune di Pisa, di cui al n. ruolo 1777/2016, con la quale si chiede la correzione dell'errore materiale della sentenza n. 613/16 depositata in data 22.7.2016;

esaminati gli atti del fascicolo cui l'istanza si riferisce;

ritenuta non necessaria la convocazione delle parti;


considerato che nella fattispecie effettivamente trattasi di puro errore materiale, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sent. 7.7.2010, n. 16037);

etti ed applicati gli artt. 287 ss. Cpc

ORDINA

la correzione della sentenza n. 613/16 depositata in data 22.7.2016, disponendo che a pagina 6, rigo 11 della stessa, dopo le parole "*come per legge*", debba essere inserito l'inciso "*con distrazione in favore del procuratore antistatario*".

Pisa, 7.9.2016



Dr. ALESSANDRO MAGGI

Il Giudice di Pace

Avv. Flavio Ceccarini

AVV
SCOLINO

Giudice A n. 1
Rit. A 1
App. 1
Corte
12/10/2016
G. D. L.
G. S. S. E.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

18/10/2016

IL CANCELLIERE
Dr. ALESSANDRO MAGGIORI